

Possesso - effetti - usucapione - Comunione ereditaria - Usucapione da parte del coerede della quota degli altri eredi - Ammissibilità - Condizioni - Mutamento del compossesso in possesso esclusivo - Necessità - Fattispecie.

Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. (Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021 (Rv. 660860 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 0714](#), [Cod Civ art 1140](#), [Cod Civ art 1141](#), [Cod Civ art 1146](#), [Cod Civ art 1158](#), [Cod Civ art 1164](#), [Cod Civ art 1102](#)